



Decreto federale **che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo di cooperazione** **tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi** **europei di navigazione satellitare**

del 26 settembre 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 13 dicembre 2013²,

decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo di cooperazione del 18 dicembre 2013³ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

La modifica della legge del 13 dicembre 1996⁴ sul controllo dei beni a duplice impiego è adottata nella versione qui allegata.

1 RS 101
2 FF 2014 331
3 RS 0.741.826.8
4 RS 946.202

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica di legge di cui all'allegato.

Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014

Consiglio nazionale, 26 settembre 2014

Il presidente: Hannes Germann

Il presidente: Ruedi Lustenberger

La segretaria: Martina Buol

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 15 gennaio 2015.⁵

² Conformemente all'articolo 3 capoverso 2, la modifica di legge di cui all'articolo 2 entra in vigore il 1° luglio 2016.

3 giugno 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁵ FF 2014 6367

Allegato
(art. 2)

Modifica di un altro atto normativo

La legge del 13 dicembre 1996⁶ sul controllo dei beni a duplice impiego è modificata come segue:

Titolo

Legge federale

sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari,
dei beni militari speciali e dei beni strategici

(Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI)

Art. 1 Scopo

La presente legge intende consentire il controllo dei beni a duplice impiego, dei beni militari speciali e dei beni strategici.

Art. 2 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.

Art. 3 lett. c^{bis}

Nella presente legge valgono le seguenti definizioni:

^{c^{bis}}. *beni strategici*: beni che fanno parte di un'infrastruttura critica;

Art. 6 cpv. 1^{bis}

^{1bis} L'autorizzazione è pure rifiutata se vi è motivo di ritenere che l'attività prevista possa:

- a. sostenere cerchie terroristiche o il crimine organizzato;
- b. nuocere a infrastrutture critiche internazionali a cui partecipa la Svizzera.

Art. 22 cpv. 2

² Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca può tenere a giorno gli elenchi stabiliti dal Consiglio federale in applicazione degli articoli 2 capoversi 1–2^{bis} e 8 capoverso 2 lettera b.

